



14554-15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ROVELLI	LUIGI ANTONIO	Presidente di Sezione
Dott.CICALA	MARIO	Presidente di Sezione
Dott.RORDORF	RENATO	Presidente di Sezione
Dott.RAGONESI	VITTORIO	Consigliere
Dott.CURZIO	PIETRO	Consigliere
Dott.DI IASI	CAMILLA	Consigliere
Dott.DI BLASI	ANTONINO	Rel. Consigliere
Dott.FRASCA	RAFFAELE	Consigliere
Dott.GIUSTI	ALBERTO	Consigliere

R.G.N. 1267/2010

ron. 14554

Rep.

Ud. 12.05.2015

Oggetto: Domanda sgravio spese legali. Questione Giurisdizione.

C.I.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, ex art. 375 n. 4 cpc, proposto da:

residente a Casalborgone,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
ricorso, dall'Avvocato elettivamente
domiciliato nel relativo studio in Roma, Via

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delibera di G.C. n.5 del 2010 e delega in calce

9/10
15



al controricorso, dall'Avvocato
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere
presso lo studio dell'

CONTRORICORRENTE

AVVERSO

La sentenza n.53/06/2009, emessa dalla Commissione
Tributaria Regionale di Torino, Sezione Sesta in data
22.09.2009, depositata il 21 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa, svolta all'udienza del
12 maggio 2015, dal Consigliere dott. Antonino Di
Blasi;

Udito, altresì, l'Avv. giusta delega del
difensore, per il Comune controricorrente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

impugnava in sede
giurisdizionale la cartella esattoriale con cui il
Comune di reclamava il pagamento,
relativamente all'anno 2002, di spese legali per un
ammontare di Euro 1.168,36, sulla base della sentenza
n.41.03.2002, resa dalla CTP di Torino, in giudizio tra
gli stessi già vertente ed ormai definito anche in
Cassazione.



L'adita CTP di Torino, Sezione Sesta, giusta decisione n.100, depositata il 20.09.2007, accoglieva il ricorso ed annullava la cartella impugnata ed il presupposto ruolo esattoriale.

In data 26.10.2007, il _____ sulla base della _____ ottenuta sentenza di annullamento della pretesa, presentava al Comune precitato, istanza di sgravio delle reclamate somme, la quale veniva rigettata dall'Ente, che motivava il diniego con la non definitività della sentenza.

Detto diniego veniva, pure, impugnato dal _____ in sede giurisdizionale; con il proposto ricorso veniva reclamato il diritto all'immediato sgravio, essendo provvisoriamente esecutiva l'ottenuta sentenza di annullamento, e l'adita CTP di Torino, giusta sentenza n.88, depositata il 09.10.2008, pronunciando sul detto ricorso, nella resistenza del Comune, che eccepiva il difetto di giurisdizione e, comunque, l'infondatezza delle doglianze, dichiarava il ricorso inammissibile, argomentando che doveva, comunque, escludersi la possibilità di ricondurre il provvedimento impugnato nell'ambito della previsione dell'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992.

Sia il Comune, giusto atto 18 gennaio 2008, sia pure il _____ con atto 27 gennaio 2008, impugnavano la citata



decisione che, però, veniva confermata dal giudice di secondo grado, giusta sentenza della CTR Piemonte n.53, depositata il 21.10.2009 ed in questa sede impugnata.

In particolare, i Giudici di appello giustificavano il decisum, rilevando che la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, era dirimente ed assorbente di ogni questione di merito ed andava, quindi, confermata.

Esprimevano, altresì, condivisione per la prospettazione difensiva di merito del Comune di secondo cui il diniego opposto alla richiesta di sgravio non poteva essere ricondotto alle previsioni dell'art.19 del d.lge n.546/1992, sia perché le spese legali iscritte a ruolo non risultavano essere state mai pagate dal ricorrente e, d'altronde, la norma prevede la possibilità del ricorso solo contro il rifiuto espresso o tacito alla "restituzione di tributi di ogni genere e specie", sia pure perché, nel caso, oggetto di causa non erano "tributi", bensì spese di giustizia"

Rilevava, infine, l'infondatezza delle censure del tenuto conto della non definitività della originaria decisione di annullamento della cartella, nonché del fatto che l'importo iscritto a ruolo non risultava essere stato mai pagato e che la fattispecie



non era riconducibile al disposto dell'art. 68 c.2° del D.Lgs n.546/1992, del quale, infondatamente, veniva denunciata la violazione.

Con ricorso 04 gennaio 2010, il ricorrente ha chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza, sulla base di tre mezzi.

L'intimato Comune, giusto controricorso 18-19 febbraio 2010, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

Con ordinanza n.1579/2015 del 21-28 gennaio 2015, la Sezione Tributaria Civile di questa Corte, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per le valutazioni di competenza in ordine alla questione di giurisdizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'impugnata decisione viene censurata per violazione, mancata e falsa applicazione degli artt. 2 comma 1° e 3 del D.Lgs. n.546/1992, 2 della Legge 06.12.1971 n.1034, 3 e 13 della Legge n.241 del 1990, in relazione all'art. 360 n.3 cpc.

Si deduce l'erroneità della pronuncia, per non avere considerato che, trattavasi, nel caso, di spese giudiziarie, dovute in base a sentenza emessa in precedente giudizio tributario, in quanto tali riconducibili, quindi, al disposto dell'art.2 del D.Lgs. n.546/1992, come modificato dall'art. 12 c.2°



Legge n.448/2001, che nello attribuire al giudice tributario le controversie relative ai tributi di ogni genere, vi annovera anche "ogni altro accessorio".

Con il secondo mezzo si denuncia violazione a mancata applicazione degli artt. 19 comma 1° lett.g) del D.Lgs. n.546 del 1992 e 282 cpc, in relazione all'art.360 n.ri 3 e 5 cpc.

Con il terzo motivo viene prospettata la violazione e mancata o falsa applicazione degli artt. 282 cpc, 1 comma 2°, 68 comma 2° e 70 del D.Lgs. n.546/1992, in relazione all'art. 360 n.3 cpc.

Dagli atti in esame emerge che la pretesa del Comune, oggetto del giudizio di che trattasi, riguarda le spese di giustizia liquidate dalla CTP di Torino nella sentenza n.41.03.2002, confermata in sede di appello e, a seguito del ricorso di legittimità, anche in Cassazione.

Trattasi, quindi, di statuizione di condanna, adottata ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.546/1992, nell'ambito di processo tributario, cui tornano applicabili le relative disposizioni, in tema di giurisdizione.

Osserva il Collegio che, alla stregua del disposto dell'art. 2 comma 1° del previgente D.Lgs n.546/1992

"Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie concernenti"... omissis.. <h)



i tributi comunali e locali>”.

D'altronde, in base al secondo comma del medesimo articolo, "Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonché le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri <accessori nelle materie di cui al comma 1>”.

Peraltro, l'art. 2 comma 1° del citato D.Lgs. n.546/1992, come modificato, con decorrenza 03.12.2005, dall'art. 3 bis comma 1° lettera a) del D.L. 30.09.2005 n. 203, per quanto rileva in questa sede, ha sostanzialmente, confermato la previgente disposizione, assegnando alla giurisdizione tributaria "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e <comunali> ed <ogni altro accessorio>.

Significativa, poi, deve ritenersi la circostanza che il Legislatore, nell'individuare gli "atti impugnabili e l'oggetto del ricorso tributario", abbia mantenuto la stessa formulazione, individuando, quale atto impugnabile, giusta la previsione dell'art.19 comma 1° lettera g) del D.Lgs. n.546/1992, quello concernente "il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o <altri



accessori non dovuti>.

Il quadro normativo di riferimento giustifica, quindi, l'affermazione della giurisdizione tributaria, dovendo ritenersi che, trattandosi di somme pretese per spese legali liquidate, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di precedente giudizio tributario, il relativo contenzioso debba essere ricondotto, alla stregua del delineato quadro normativo, nell'ambito delle previsioni che assegnano alla stessa le controversie concernenti tutti gli "altri accessori" relativi alle materie espressamente contemplate.

Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: "In base all'art. 2 comma 1° del D.Lgs. n.546/1992, secondo cui tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionale, provinciale e <comunali> ed <ogni altro accessorio>, rientra nella giurisdizione tributaria, la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali "ogni altro accessorio" o "altri accessori" per la loro latitudine, ricomprendano, senz'altro, le spese processuali".



Conclusivamente, in applicazione delle richiamate disposizioni di legge e del trascritto principio, va riconosciuta ed affermata la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere del processo di che trattasi e dichiarati assorbiti gli altri motivi.

L'impugnata sentenza che, pronunciando nel merito, ha disatteso il quadro normativo di riferimento e non risulta in linea con l'affermato principio, va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte perché proceda al riesame e quindi decida la causa, adeguandosi alle richiamate disposizioni di legge ed all'affermato principio e pronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; afferma la giurisdizione del Giudice tributario a conoscere della fattispecie per cui è controversia; cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte per il riesame e per la pronuncia sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza delle Sezioni Unite Civili, il 12 maggio 2015.

Il Consigliere relatore

Antonio Di Elasi

Il Presidente

Luigi Antonio Rovelli

IL CANCELLIERE

Francesca CAMPOLI

9



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 MAG 2015
IL CANCELLIERE
Paula Francesca CAMPOLI